



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 29.9.2008

A cura dell’Ufficio Segreteria G.C./C.C.
Verificato/aggiornato a marzo 2011

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguitamento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'Ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonchè in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'Ente.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare le spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Spese ammissibili

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:
 - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b) consumazioni durante riunioni, prolungate oltre 5 ore, del Consiglio Comunale;
 - c) conferenza stampa per fini istituzionali;

- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di ceremonie o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali prendano parte personalità estranee all'Amministrazione;
- e) atti di onoranze (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'Amministrazione;
- f) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.), omaggi (medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- g) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale;
- h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente;

Art. 5 – Casi di inammissibilità delle spese

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro) fermo restando quanto previsto alla lettera b) dell'articolo 4;
 - d) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;

Art. 6 – Stanziamento in bilancio

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 7 – Procedura di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.